

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE A ENTI ESPONENZIALI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DELLA QUOTA DI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA – IMPORTO COMPLESSIVO PER IL PERIODO 2013 - 2017 PARI AD € 45.246,27

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente bando, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 159/2021 del 07/12/2021 è redatto sulla base dei Criteri definiti con Deliberazione Consiliare 35 del 25.06.2020, disciplina i criteri di riparto delle somme introitate negli esercizi finanziari 2013-2017, dettaglia le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per la realizzazione di interventi di costruzione o ripristino degli edifici destinati ad attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici, nonché per l'acquisizione di aree/immobili individuati dagli strumenti urbanistici comunali quali attrezzature di interesse collettivo destinate al culto o collocati in Ambiti in cui risultano ammessi gli usi ascrivibili ad "attrezzature religiose". Ai fini del presente bando, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98. Per attrezzature religiose si intendono "gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

Il presente bando è pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 20/12/2021 al 18/02/2022 sull'Albo Pretorio online del Comune di Casalecchio di Reno (Bo) nonché sul sito web comunale.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente avviso è rivolto agli Enti esponenziali delle confessioni religiose in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 – comma 1 lett. h) della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio".

Ai fini del presente avviso i suddetti edifici sono:

- Edifici compresi negli elenchi di cui al D. Lgs. 42/2004 – parte II (Beni culturali), con le relative aree di pertinenza;
- Edifici che, pur non ricompresi nel sopra richiamato elenco, siano individuati dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale o testimoniale, con le relative aree di pertinenza.
- Edifici che, pur non rappresentando particolare interesse storico architettonico, costituiscono luogo stabile di svolgimento di attività di culto o connesse al culto come definite dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98

Ai fini del presente Avviso, per edifici di culto e relative pertinenze si intendono:

- Gli edifici aperti al culto pubblico, nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze;
- Gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali siano svolte in via prevalente attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementare (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale destinati alle abitazioni dei ministri del culto e quelli destinati alla formazione religiosa). Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono comprese anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive .

Le attività svolte negli edifici di cui sopra non debbono essere qualificate come aventi rilevanza economica e non devono essere svolte da soggetti con scopo di lucro. Non rientrano pertanto fra gli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che siano qualificate come lucrative e svolte in forma imprenditoriale.

Tutti gli interventi oggetto di richiesta di contributo devono essere conformi alla normativa edilizia ed alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Aventi diritto all'erogazione della quota degli oneri di urbanizzazione secondaria sono gli enti esponenziali della Chiesa cattolica e quelli delle altre confessioni religiose organizzate ai sensi degli artt. 7, 8 e 19 della Costituzione aventi una presenza diffusa organizzata e stabile nel territorio comunale, con ciò intendendo la presenza di una comunità religiosa significativa che disponga almeno di un edificio di culto.

In mancanza di un'intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione religiosa dovrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo Statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.

Possono beneficiare del contributo i soggetti che non perseguono fini di lucro e che abbiano sui beni oggetto di intervento un diritto di proprietà o un altro diritto reale.

Gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73 e del DM 40/08.

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze potranno essere inoltrate dai rappresentanti ufficiali del culto o loro delegati, che dovranno presentare, unitamente all'istanza compilata in ogni sua parte utilizzando esclusivamente il modulo allegato, anche idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati.

Per gli enti appartenenti alla Chiesa cattolica le richieste relative ai diversi edifici potranno essere avanzate da un unico rappresentante scelto delle parrocchie di Casalecchio di Reno. Il Comune effettuerà l'accredito del contributo direttamente a ciascun avente diritto.

Ai fini del presente Avviso ogni confessione religiosa che intende accedere ai finanziamenti comunica preventivamente l'elenco degli edifici di culto e relative pertinenze presenti nel Comune, specificando l'area territoriale servita e con indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dell'edificio e dei servizi erogati, nonché dei servizi religiosi ivi svolti in favore della collettività. Detto elenco resta aperto a successive variazioni che l'ente religioso si impegna a comunicare.

Tali soggetti presentano pertanto idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati, e più precisamente: atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'ente religioso richiedente da parte dello Stato Italiano nonché idonea documentazione attestante la titolarità del medesimo soggetto a rappresentare l'ente religioso di riferimento.

Le domande devono essere redatte secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale e resa disponibile al momento della pubblicazione dell'Avviso, corredate dalla documentazione ivi indicata.

L'istanza ha le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 5 – SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le spese per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della qualificazione edilizia di cui all'art. 7 – comma 4 lett. a), b) e c) della L.R. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Ai fini del presente Avviso per interventi di qualificazione edilizia si intendono gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o restauro dell'edificio, nonché quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità.

Il riferimento è agli interventi descritti nell'allegato A alla L.R. n. 15/2013 vigente. Gli interventi devono essere dotati di titolo edilizio, o comunicazione, laddove previsto dalla vigente normativa.

Sono ammesse le spese tecniche di progettazione purché relative ai lavori oggetto di richiesta di contributo. E' escluso dal contributo l'acquisto di strumentazioni e arredamento o veicoli.

Possono essere ammessi a contributo:

- gli interventi già eseguiti e completati purché terminati da meno di tre anni rispetto all'esercizio cui i fondi si riferiscono (es. fondi riconducibili ad oneri di urbanizzazione incassati nell'esercizio 2013 non possono finanziare interventi terminati prima del 2011).
- gli interventi già eseguiti e completati al 31.12.2017.
- gli interventi programmati o in corso di realizzazione, ma non ancora completati al momento della pubblicazione dell'Avviso pubblico. In tal caso la quantificazione del contributo concesso viene fatta sulla base di preventivi di spesa, ma l'erogazione rimane comunque subordinata all'effettivo completamento delle opere, da comprovarsi con la documentazione di cui al successivo art. 10.

Il medesimo intervento già in parte finanziato potrà essere riproposto in occasione dei successivi avvisi e potrà essere ammesso al contributo solo per la parte non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile ai sensi del presente Regolamento.

Non sono finanziabili le spese che godono di altri contributi da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico, ad eccezione dei finanziamenti ex art. 47, comma 2, della L. 222/85 (8 per mille).

Qualora l'intervento fruisca di altri contributi economici da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico, ovvero di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente, sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata.

L'assegnazione del contributo di cui al presente Regolamento è subordinata all'impegno, assunto con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni a far data dal 1 gennaio 2021, della destinazione d'uso dell'immobile interessato a edificio di culto o pertinenza di edificio di culto, come definiti ai precedenti articoli.

Tale termine decorre dalla data di assegnazione del contributo in oggetto; in caso di intervento finalizzato al cambio di destinazione d'uso il termine decorre dal deposito dell'agibilità. Il vincolo così costituito è trasferito nei registri immobiliari nei termini di legge con spese a carico del beneficiario e può essere estinto solo previa restituzione del contributo ricevuto in proporzione alla riduzione del termine.

In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al 75% della spesa sostenuta/preventivata per l'intervento

ART. 6 – PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune procede alla verifica della compatibilità delle domande pervenute con le finalità previste dalla deliberazione regionale n. 849/98, con i requisiti indicati e con i termini temporali previsti nel presente bando; verifica inoltre la loro completezza come indicato all'art. 4.

Le istanze di contributo pervenute oltre il termine stabilito nel bando non possono essere accolte così come le istanze incomplete che non siano state integrate nel termine assegnato.

Il Comune procede successivamente alla verifica dei preventivi che devono essere costituiti dalla sottoelencata documentazione:

- **Acquisizione aree/immobili**
 - Preliminare di acquisto sottoscritto dalle parti acquirente e cedente, debitamente registrato presso l'ufficio competente ovvero atto di compravendita
- **Interventi edilizi**
 - Computo metrico estimativo o preventivo di spesa datato, corredato da elaborati grafici di progetto, sottoscritto da un tecnico in ogni sua parte
 - Fatture o documenti fiscali recanti la quietanza di pagamento relative agli interventi eseguiti

Il Comune procede successivamente alla valutazione delle richieste accoglibili in base a criteri di congruenza con le scelte urbanistiche ed edilizie, quindi a redigere un verbale nel quale si dà atto delle domande presentate, di quelle ammesse a contributo, della quota parte percentuale finanziata e liquidabile sulla base delle spese effettivamente sostenute con le modalità di cui al successivi art. 8 e 10.

Il verbale viene sottoscritto dagli Enti religiosi ammessi e costituisce accettazione della ripartizione dell'importo introitato dal Comune di Casalecchio di Reno (Bo) negli anni d'esercizio di riferimento.

Tale ripartizione è assunta dal Dirigente dell'Area Servizi al Territorio con propria determinazione.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLE SOMME EROGABILI.

L'erogazione avverrà nei limiti della quota indicata con deliberazione della Giunta Comunale n. 159/2021 del 07/12/2021 ovvero nella percentuale del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nel periodo di riferimento.

Le attribuzioni ai singoli enti di culto richiedenti non potranno mai superare l'importo ammesso a contributo e debitamente documentato.

I contributi saranno suddivisi come segue:

- 80% alla chiesa cattolica;
- 20% agli enti religiosi non cattolici.

Qualora non pervenissero richieste accoglibili da parte di enti religiosi diversi, la suddetta quota corrispondente al 20% sarà ridistribuita alla chiesa cattolica.

Qualora non pervenissero richieste ammissibili di importo sufficiente a distribuire interamente i contributi, le somme residue resteranno nelle disponibilità dell'Amministrazione comunale e non saranno distribuite.

Gli importi assegnati e successivamente rinunciati e revocati andranno ad incrementare di pari somma la cifra da distribuire nel successivo avviso.

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Dopo la pubblicazione dell'avviso, con atto del Responsabile del procedimento, sarà individuata apposita Commissione composta da personale tecnico interno dell'Ente, con il compito di valutare le istanze pervenute.

La graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento viene redatta, sulla base dei seguenti punteggi:

1. tipo di edificio : max punti 10
 - a. edificio di importanza storica, artistica, architettonica – punti 10
 - b. edificio di interesse documentale – punti 8
 - c. altri edifici – punti 6
2. uso dell'edificio : max punti 30
 - a. edificio di culto – punti 30

- b. edificio destinato a attività ricreative e di aggregazione della comunità _ punti 25
- c. altri edifici – punti 10
- 3. tipo di intervento : max punti 20
 - a. restauro e risanamento conservativo – punti 20
 - b. ristrutturazione edilizia – punti 15
 - c. opere di manutenzione – punti 10
- 4. contenuto dell'intervento: max punti 40
 - a. eliminazione pericolo per la pubblica incolumità – punti 35
 - b. interventi sulle coperture e strutture portanti per adeguamento sismico – punti 30
 - c. interventi sulle coperture e strutture per miglioramento della stabilità – punti 25
 - d. realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche – punti 20
 - e. opere di adeguamento igienico sanitario – punti 15
 - f. messa a norma degli impianti – punti 15
 - g. interventi finalizzati al risparmio energetico – punti 10
 - h. interventi su spazi di attività sociali/culturali gratuite aperte alla collettività – punti 10
 - i. opere di sistemazione aree ludiche – punti 8
 - j. altri interventi manutentivi – punti 5

La commissione tecnica procederà assegnando i punteggi relativamente a tutti gli interventi riguardanti il singolo edificio e ripartendo l'importo totale messo a bando, tra i diversi edifici oggetto di richiesta, in modo percentualmente proporzionale ai punteggi assegnati

ART. 9 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI DECADENZA

L'assegnazione delle risorse è subordinato all'impegno assunto dai beneficiari con l'atto unilaterale d'obbligo di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5 al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi.

Per accedere al contributo gli enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente.

Costituiscono causa di decadenza dell'assegnazione del contributo:

- la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi a contributo;
- il mancato rispetto del termine di dieci anni per il mantenimento della destinazione d'uso indicata nell'atto unilaterale d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo.
- la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo (se dovuto) o la realizzazione di interventi difformi da quanto indicato nel titolo abilitativo.

La decadenza comporta la revoca del contributo e il recupero della somma eventualmente già erogata

In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto con l'atto unilaterale d'obbligo, oltre alla decadenza dell'assegnazione del contributo, si applica la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto, per i successivi 3 anni.

ART. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE

- a. Interventi edilizi

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione di fatture/scontrini fiscali attestanti spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere eseguite: non vengono erogate anticipazioni;

Tale erogazione si intende ripetibile nell'arco di tempo stabilito al precedente art. 5.

La fattura/scontrino fiscale, individuata come documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo relativamente alle spese sopra indicate, deve possedere le seguenti caratteristiche:

- fotocopia leggibile
- intestata all'Ente richiedente ovvero a sue articolazioni operative e/o organizzative presenti sul territorio comunale, contenente una puntuale descrizione del lavoro e/o bene fornito tale da

consentire di risalire agevolmente alla corrispondente voce del preventivo, ove presente, contenente un' indicazione chiara che la fornitura del lavoro e/o servizio e/o bene è destinata alla sede degli interventi edilizi previsti

- correttamente quietanzata come di seguito indicato:
 - *Rimessa diretta/alla consegna della merce/contanti consegna*: timbro fornitore + timbro “pagato” (oppure “per quietanza”) + firma fornitore
 - scontrino fiscale
 - *Contrassegno*: attestazione cartacea rilasciata dallo spedizioniere all'atto della consegna oppure attestazione di pagamento mediante bollettino postale successivo alla consegna
 - *Bonifico*: contabile rilasciata dalla banca contenente l'avvenuto addebito in conto corrente, il fornitore, la data ed il numero del documento di spesa pagato ed il relativo importo
 - *Assegno*: fotocopia dell'intero documento (parte fornitore + matrice)
 - *Bancomat/Carta di credito*: estratto conto bancario dal quale risulti l'addebito della carta di credito/bancomat: ai fini della tutela della privacy i dati non necessari possono essere resi illeggibili:
 - *Pagamento avvenuto*: va indicata la modalità di pagamento e documentata come sopra

b. Acquisizione aree/immobili

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione di atto di compravendita avente le seguenti caratteristiche:

- fotocopia leggibile
- indicazione chiara della sua sottoscrizione da parte di soggetto avente titolo, registrazione presso l' Agenzia delle Entrate e trascrizione presso l' Agenzia del Territorio
- Attestazione di avvenuto pagamento nelle forme sopra indicate

Detta documentazione deve essere presentata unitamente ad atto d'obbligo unilaterale di costituzione di vincolo di destinazione d'uso di anni venti, regolarmente trascritto nei registri immobiliari.

ART. 11 - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Il procedimento di erogazione della quota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria si conclude con l'emissione del mandato di pagamento in favore degli enti di culto richiedenti ed ammessi al finanziamento. Ad esso sono applicabili le vigenti norme del regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio SUE - SUAP- Attuazione PSC.

Per informazioni scrivere a: edilizia-urbanistica@comune.casalecchio.bo.it